



Regione Lombardia

DECRETO N. 1225

Del 07/02/2022

Identificativo Atto n. 18

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA, LA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE E I PERCORSI CICLOPEDONALI E CICLABILI NEI COMUNI MONTANI - BANDO ITINERARI

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

RICHIAMATI:

- la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 "Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani";
- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la l.r. 30 aprile 2009 n. 7 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica";
- la l.r. 27 febbraio 2017 n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia";
- la l.r. 23 luglio 2021 n. 12 "Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico – Modifiche e integrazioni alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)";
- il r.r. 28 luglio 2017 n. 3 "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla DGR XI/5439 del 29 ottobre 2021 - approvato con D.C.R. 24 novembre 2021 n. XI/2064 "Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021";

VISTA la d.g.r. 26 aprile 2021 n. XI/4605 "Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 "Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani". Modalità e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per le annualità 2021, 2022 e 2023", che, al punto 1) lettera c), dispone di destinare il fondo anche ad "interventi di miglioramento delle infrastrutture legate alla fruibilità, percorribilità ed accessibilità dei territori montani che ne accrescano l'attrattività con ricadute positive sullo sviluppo del turismo sostenibile e di prossimità";

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/5171 del 2 agosto 2021 "Contributi per la rete escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani. definizione di criteri e modalità di assegnazione" che, in attuazione della d.g.r. XI/4605/2021, ha definito criteri e modalità per l'assegnazione di contributi rivolti a diversi soggetti pubblici per interventi di:

- a. realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della rete escursionistica (sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate);
- b. realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale che abbia funzione di completamento, collegamento o razionalizzazione di reti escursionistiche o di percorsi ciclopedonali già esistenti o di connessione ed accessibilità a punti di interesse;



Regione Lombardia

c. realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria di percorsi ciclopedonali o ciclabili, compresi eventuali interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria, se funzionali a garantire la continuità agli interventi sui medesimi percorsi ciclabili e ciclopedonali;

PRESO ATTO che la richiamata deliberazione:

· ha disposto, per l'attuazione della misura in oggetto, un investimento complessivo di €10.000.000,00, che trova copertura sulle annualità 2022 e 2023 del bilancio regionale, in coerenza con il punto 2) della d.g.r. 4605/2021, come di seguito indicato:

- capitolo 9.07.203.14327 "Interventi speciali a favore della montagna - quota a debito" per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2022;
- capitolo 9.07.203.14902 "Interventi speciali a favore della montagna - soggetti pubblici" per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2023;

· ha stabilito che la gestione dell'iniziativa sia in capo a Regione Lombardia, con il supporto tecnico-amministrativo di ERSAF;

· ha demandato al Dirigente competente della Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli Comuni l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, ivi compresa l'approvazione del bando per la concessione dei finanziamenti;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale 23 dicembre 2021 n. 18262 con cui è stato approvato il Progetto Attuativo di ERSAF denominato "Bando finalizzato all'erogazione di contributi per la rete escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani - Bando Itinerari";

VISTO l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e – in particolare – il paragrafo 3, lettera b), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- la Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nonché la Comunicazione C(2021) 8442 (GU 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021;



Regione Lombardia

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, e dal D.L. 228 del 30 dicembre 2021, e in particolare:

- il titolo II - capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti", oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione di aiuto SA.57021;

- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid- 19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;

- l'articolo 54, che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;

- l'articolo 63, che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64, che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e s.m.i:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e a preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;



Regione Lombardia

- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;

- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTA la Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.101025, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021 e s.m.i., recependo la proroga del termine di validità al 30 giugno 2022 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposti dalla Comunicazione C(2021)8442 (GU 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021;

RITENUTO, in coerenza con il punto 5) della d.g.r. n. XI/5171/2021, di stabilire che:

- i contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e c) del punto 1) della medesima d.g.r. non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto trattasi di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

- i contributi concessi per la realizzazione delle tipologie di interventi di cui alla lettera b) del punto 1 della medesima d.g.r. sono erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- qualora la concessione dei contributi di cui al punto precedente avvenga nei termini di vigenza del regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e s.m.i., comprese eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea, il contributo è concesso nell'ambito della sezione 3.1 della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nonché dalla Comunicazione C(2021)8442 (GU 2021/C



Regione Lombardia

473/01) del 18 novembre 2021 e della decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 - SA. 101025, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 20 del D.L. 228/2021, entro il massimale di 2.300.000 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

DATO ATTO che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

- qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali stabiliti, sulla base di quanto risultante nel Registro nazionale Aiuti, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;

DATO ATTO altresì che, con riferimento all'applicazione della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021:

- gli aiuti possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi;

- qualora la concessione dei contributi avvenga nei termini di vigenza del regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e s.m.i., comprese eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea, l'erogazione del contributo avviene previa verifica dell'assenza di aiuti illegali e incompatibili non rimborsati a seguito di un ordine di recupero pendente (cd "impegno Deggendorf"); l'erogazione del contributo avviene al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione ;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017 n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.101025 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA - CAR" n. 21337;

DATO ATTO che Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente:

a) garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

b) assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;



Regione Lombardia

ACQUISITO nella seduta del 12 ottobre 2021 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato B) della d.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5371 e decreto del Segretario Generale n. 15026 del 8 novembre 2021;

RITENUTO di dare attuazione alla citata d.g.r. n. XI/5171 del 2 agosto 2021, approvando l'allegato A "Bando per l'erogazione di contributi per la rete escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani - Bando itinerari" e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la comunicazione del 4 febbraio 2022 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. 29 maggio 2017 n. 6642 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA, altresì, la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";

RICHIAMATI la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare l'allegato "Bando per l'erogazione di contributi per la rete escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani - Bando itinerari" (Allegato A) e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che le risorse necessarie all'attuazione della misura trovano copertura a valere sulle annualità 2022 e 2023 del bilancio regionale per un importo totale pari ad € 10.000.000,00, come di seguito indicato:
 - capitolo 9.07.203.14327 "Interventi speciali a favore della montagna - quota a debito" per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2022;
 - capitolo 9.07.203.14902 "Interventi speciali a favore della montagna - soggetti pubblici" per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2023;
3. di rinviare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti di spesa conseguenti all'emanazione del Bando di cui al punto 1;
4. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che:



Regione Lombardia

- a) i contributi concessi per la realizzazione delle tipologie di interventi di cui alla lettera b) del punto 1 della d.g.r. 2 agosto 2021 n. XI/5171 sono erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- b) qualora la concessione dei contributi di cui al punto precedente avvenga nei termini di vigenza del regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e s.m.i., comprese eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea, il contributo è concesso nell'ambito della sezione 3.1 della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nonché dalla Comunicazione C(2021)8442 (GU 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021 e della decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 - SA. 101025, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 20 del D.L. 228/2021, entro il massimale di 2.300.000 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
5. di dare atto che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
- a) la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- b) qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali stabiliti, sulla base di quanto risultante nel Registro nazionale Aiuti, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;
6. di dare altresì atto che, con riferimento all'applicazione della Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021:
- a) gli aiuti possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi;
- b) qualora la concessione dei contributi avvenga nei termini di vigenza del regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e s.m.i., comprese eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea, l'erogazione del contributo avviene previa verifica dell'assenza di aiuti illegali e incompatibili non rimborsati a seguito di un ordine di recupero pendente (cd "impegno Deggendorf"); l'erogazione del contributo avviene al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;



Regione Lombardia

7. di dare atto che Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente:
 - a) garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
 - b) assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;
8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

MONICA BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge